

DETERMINAZIONE DSAI/15/2023/GAS

AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS NATURALE E RIUNIONE CON IL PROCEDIMENTO AVVIATO CON DETERMINAZIONE DSAI/6/2023/GAS

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 26 settembre 2023

VISTI:

- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 27 dicembre 2019, 569/2019/R/gas di approvazione della "Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025 – Parte I del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2020-2025" e s.m.i. (di seguito: RQDG 20/25);
- le Linee guida del Comitato italiano gas (di seguito: CIG) 23 aprile 2012, n. 10 (di seguito: Linee guida CIG 10/2012);
- le linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 4 (di seguito: Linee guida CIG 4);
- le linee guida del CIG di gennaio 2020 n. 7 (di seguito: Linee Guida CIG 7);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 12 (di seguito: Linee Guida CIG 12);
- le linee guida del CIG di maggio 2020 n. 15 (di seguito: Linee Guida CIG 15);
- le linee guida del CIG 28 febbraio 2022, n. 10 (di seguito: Linee Guida CIG 10/2022);
- le linee guida del CIG di marzo 2022, n. 16 (di seguito: Linee Guida CIG 16);

- le raccomandazioni dell’Ente Italiano di Normazione 9 aprile 2018, 39:2018 (di seguito: prassi di riferimento UNI/PdR 39:2018);
- la Linea guida dell’Associazione per la Protezione dalle Corrosioni Elettrolitiche (APCE) 24 marzo 2021 in materia di “Protezione catodica della rete in acciaio di distribuzione del gas (di seguito: Linea Guida APCE);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2021, 128/2021/S/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 5 luglio 2022, 298/2022/E/com (di seguito: deliberazione 298/2022/E/com);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- gli allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 201/2023/A (di seguito deliberazione 201/2023/A);
- la deliberazione dell’Autorità 12 maggio 2023, 202/2023/A;
- la deliberazione dell’Autorità 13 giugno 2023, 266/2023/A;
- la determinazione del Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni dell’Autorità del 7 giugno 2023, DSAI/6/2023/gas (di seguito: determinazione DSAI/6/2023/gas).

CONSIDERATO CHE:

- ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della RQDG 20/25 la “dispersione di classe A1” è la dispersione di massima pericolosità che a giudizio dell’impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti deve essere eliminata nel più breve tempo possibile “*e comunque entro le 24 ore successive all’ora della sua localizzazione*”; la “dispersione di classe A2” è la dispersione che a giudizio dell’impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere l’eliminazione entro 7 giorni dalla sua localizzazione; la “dispersione di classe C” è la dispersione che a giudizio dell’impresa distributrice ed in base alle norme tecniche vigenti può ammettere l’eliminazione entro 180 giorni dalla sua localizzazione;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lett. g), della RQDG 20/25 l’impresa di distribuzione ha l’obbligo di eliminare ogni singola dispersione di gas, una volta localizzata, nei tempi previsti dalle norme tecniche vigenti in materia e, ove mancanti, dalle pertinenti linee guida;
- ai sensi dell’articolo 14, comma 5 della RQDG 20/25 l’impresa di distribuzione ha l’obbligo di predisporre il “Rapporto annuale dello stato elettrico dell’impianto di distribuzione” secondo quanto previsto dalla normativa vigente, ove applicabile, nel rispetto delle linee guida predisposte dall’APCE;
- ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della RQDG 20/25, le imprese che esercitano l’attività di distribuzione del gas sono destinatarie di una serie di obblighi, tra cui quello di:

- disporre di adeguate risorse umane, materiali e tecnologiche per fronteggiare con tempestività le richieste di pronto intervento, in conformità alle norme tecniche vigenti tra cui l'utilizzo del modulo di pronto intervento (lett. a); inoltre, il paragrafo 7 delle Linee Guida CIG 10/2012 (ora sostituito dal paragrafo 5 delle Linee Guida 10/2022) prevede che il personale della struttura operativa di pronto intervento, una volta attivato deve, tra l'altro, redigere il rapporto di pronto intervento riportando, in caso di dispersione, la classificazione della medesima;
- disporre, per ogni impianto di distribuzione gestito, di uno o più centralini di pronto intervento in grado di fornire al segnalante, qualora necessario, istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento (lett. c), punto iii);
- disporre di strumenti tali da assicurare la registrazione garantita delle chiamate telefoniche pervenute ai recapiti telefonici di pronto intervento ed in particolare all'obbligo di registrare i dati identificativi della persona che ha effettuato la chiamata telefonica (lett. d);
- inviare il personale da esso incaricato in seguito a chiamata telefonica per pronto intervento relativa a segnalazione di una delle situazioni indicate all'Articolo 12, comma 3 (lett. e);
- ai sensi dell'articolo 35 della RQDG 20/25, in materia di sicurezza e continuità del servizio di distribuzione, si applicano le norme tecniche, le specifiche tecniche o i rapporti tecnici vigenti UNI e CEI (comma 1), ovvero, nel caso in cui risultino mancanti norme tecniche, specifiche tecniche o rapporti tecnici applicabili, vengono adottate linee guida definite dagli organismi tecnici competenti UNI/CIG e APCE (comma 2);
- la Linea guida APCE (paragrafo 2) contiene la disciplina tecnica della protezione catodica delle strutture metalliche interrate destinate alla distribuzione del gas oggetto della RQDG 20/25; tale linea guida deve essere applicata, tra l'altro, per la compilazione del Rapporto annuale dello stato elettrico dell'impianto di distribuzione (di cui all'articolo 14, comma 5, della RQDG 20/25); i paragrafi 6, 7 e 9 della Linea guida APCE prevedono, a tal fine, modalità e periodicità di misurazione e monitoraggio dei sistemi di protezione catodica a cui devono attenersi le società di distribuzione;
- ai sensi delle Linee Guida CIG 4 e 15 per la gestione degli incidenti da gas combustibile distribuito a mezzo reti e delle emergenze da gas, il personale che fa parte, o può essere chiamato a far parte, della struttura di gestione degli incidenti da gas o dell'emergenza deve essere in grado di svolgere con perizia e competenza le mansioni previste dal ruolo ricoperto; a tale scopo l'impresa distributrice deve fornire al personale dipendente che può essere coinvolto l'aggiornamento tecnico professionale necessario al corretto svolgimento delle sue mansioni all'interno della struttura, compreso l'addestramento all'uso di specifici mezzi o strumenti; mettere a disposizione, se necessario, le istruzioni scritte per la gestione dell'emergenza ad ogni persona che fa parte

- o può essere chiamata a far parte della struttura per l'emergenza o per la gestione degli incidenti (paragrafi 6);
- ai sensi delle Linee Guida CIG 16, l'impresa di distribuzione *“deve assicurarsi e poter documentare che il personale incaricato di eseguire l'attività di ricerca preventiva delle dispersioni sia formato e istruito e quindi sia consapevole dell'importanza che il suo contributo riveste nell'attività”* (paragrafo 4);
 - ai sensi delle linee Guida CIG 7 alla dispersione rilevata dev'essere assegnata la classe C nel caso in cui il foro di localizzazione sia ad una distanza da fabbricati e/o cavità maggiore di 4 m e nel foro di classificazione (realizzato a più di 4 m da fabbricati e/o cavità ai sensi del punto 6.3) non vi è presenza di gas (paragrafi 6.2, punto iii e 8.4).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- con deliberazione 128/2021/S/gas, l'Autorità ha, tra l'altro, adottato un provvedimento prescrittivo nei confronti di S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. (di seguito: S.I.DI.GAS o società), per violazioni in materia di pronto intervento gas;
- con la deliberazione 298/2022/E/com, l'Autorità ha approvato un programma di tre verifiche ispettive nei confronti di altrettanti esercenti, tra cui S.I.DI.GAS, allo scopo di verificare per tali operatori, già sottoposti a procedimenti sanzionatori e prescrittivi conclusi, la conformità delle *“sole condotte successivamente tenute”* ai richiamati accertamenti rispetto alle pertinenti disposizioni regolatorie dell'Autorità;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 13, 14, 15 e 16 dicembre 2022, una verifica ispettiva presso un luogo indicato dalla Società, con riferimento agli impianti di distribuzione di gas naturale gestiti dalla stessa;
- dall'esame delle risultanze della verifica ispettiva effettuata e dalla documentazione ivi acquisita sono emerse alcune violazioni in materia di pronto intervento gas di cui alla RQDG 20/25, ed in particolare:
 - in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a) della RQDG 20/25 la Società non disporrebbe di *documentazione idonea che attesti l'avvenuta formazione del personale inerente alle Linee Guida N. 7, N. 10, N. 12 ed N. 14 (sostituita dalla Uni/PDR n. 39)*;
 - in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25, la Società non avrebbe ottemperato all'obbligo di fornire al segnalante istruzioni sui comportamenti da adottare immediatamente per tutelare la propria e l'altrui incolumità in attesa dell'arrivo sul luogo della squadra di pronto intervento.

- pertanto, con la determinazione DSAI/6/2023/gas, è stato avviato, nei confronti di S.I.DI.GAS, un procedimento per l'accertamento delle citate possibili violazioni in materia di pronto intervento gas e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95;
- con la medesima determinazione DSAI/6/2023/GAS, si invitava S.I.DI.GAS ad adempiere agli obblighi oggetto della contestazione di cui al punto *sub* i., della determinazione stessa, rappresentando che tali adempimenti avrebbero costituito elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com.

CONSIDERATO, ALTRESÌ, CHE:

- nel corso della citata verifica ispettiva il Nucleo ispettivo ha richiesto alla società di fornire documentazione aggiuntiva al fine di effettuare ulteriori accertamenti in merito al rispetto delle norme previste dalla RQDG 20/25 in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale con riferimento agli anni 2021 e 2022; a seguito di tale richiesta la Società si era impegnata ad inviare la citata documentazione entro il 13 febbraio 2023 (“verbale delle operazioni compiute” di cui alla citata verifica ispettiva);
- con nota del 13 febbraio 2023 (acquisita con prot. Autorità 10033), la società ha chiesto una proroga per l'invio della documentazione di cui al precedente punto;
- con nota del 16 febbraio 2023 (prot. Autorità 11387) gli Uffici dell'Autorità, hanno concesso la proroga fino al 27 marzo 2023 e richiesto un'ulteriore integrazione documentale;
- con nota del 30 marzo 2023 (acquisita con prot. Autorità 21379), la società inviava la documentazione richiesta; tuttavia, dall'analisi di tale documentazione erano risultati mancanti alcuni documenti richiesti e, pertanto, gli Uffici dell'Autorità hanno dovuto chiederli nuovamente con nota del 26 maggio 2023 (prot. Autorità 36166), alla quale la società ha dato riscontro con nota del 5 giugno 2023 (acquisita con prot. Autorità 38418), successivamente integrata con nota del 24 luglio 2023 (acquisita con prot. Autorità 48461) e con nota del 18 settembre 2023 (acquisita con prot. Autorità del 58965);
- dall'analisi completa dell'intera documentazione inviata da S.I.DI.GAS. con le citate note del 30 marzo, del 5 giugno, del 24 luglio e da ultimo del 18 settembre 2023 è stato possibile accertare, per gli anni 2021 e 2022, il rispetto di alcune disposizioni della RQDG 20/25 nonché la possibile violazione di altre norme, ed in particolare:
 - i. in violazione dell'articolo 14, comma 1, lettera g) della RQDG 20/25, la società avrebbe eliminato 17 (diciassette) dispersione di classe “A1” localizzate nell'anno 2022, oltre le 24 ore previste dalla regolazione; (file denominato “dispersioni 2021-2022.xls allegato alla nota del 5 giugno 2023);

- ii. in violazione dell'articolo 14, comma 5 della RQDG 20/25, dell'articolo 35, comma 2, della RQDG 20/25 nonché dei paragrafi 6, 7 e 9 della Linea Guida APCE, la società, come dalla stessa ammesso, *“non è riuscita a gestire le attività di misura del potenziale elettrico”* e, conseguentemente non ha predisposto il *“Rapporto dello Stato elettrico”* per tutti gli impianti di distribuzione gestiti con riferimento all'anno 2022 (punto 2 della nota del 30 marzo 2023);
- iii. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera a), della RQDG 20/25, e delle Linee Guida CIG n. 4, n. 15 e n. 16, la società come dalla stessa ammesso, oltre a quanto già contestato *sub i.* della determinazione DSAI/6/2023/gas, non avrebbe formato il proprio personale impiegato nell'attività di distribuzione del gas, con riferimento alle citate linee guida; in particolare la società ha dichiarato che *“il personale operativo impiegato in attività di distribuzione gas [...] è sostanzialmente personale in servizio continuativamente con esperienza ultradecennale ... omissis... purtroppo la ben nota crisi finanziaria, cui la Società versa mai da tempo, non ha consentito di somministrare al personale adeguati corsi di formazione ed aggiornamento professionale, in linea con quanto stabilito dalle Linee Guida e dalle Prassi di Riferimento del CIG, ma ciò nonostante si è provveduto a garantire cicli di formazione on field, seppur non pienamente rispondenti alle norme richiamate”* (punto 5 della nota del 30 marzo 2023);
- iv. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettera c), punto (iii) della RQDG 20/25, dall'ascolto delle registrazioni vocali di alcune chiamate telefoniche richieste alla società, sarebbe emerso che, in occasione di 7 (sette) chiamate tra il 2021 e il 2022 in cui l'utente segnalava possibili situazioni di dispersione di gas, l'operatore di pronto intervento non ha fornito alcuna istruzione (pratiche nn. 21080948, 22019617, 22040922, 22045565, 22051387 e 22020592 - allegati 9.1.5, 9.3.5, 9.4.6, 9.5.5, 9.6.5, 9.7.6 e 9.7.7 alla nota del 5 giugno 2023);
- v. in violazione dell'articolo 15, comma 1, lettere a) della RQDG 20/25 nonché del paragrafo 7 delle Linee Guida CIG 10/2012, del paragrafo 5 delle Linee Guida 10/2022 e dei paragrafi 6.2 e 8.4 delle Linee Guida CIG 7, il personale di pronto intervento della Società inviato sul luogo non avrebbe redatto il rapporto di pronto intervento o non avrebbe correttamente classificato le dispersioni rilevate; in particolare con riferimento alla pratica n. 21080803 sarebbe emerso che il personale di pronto intervento ha classificato in data 9 settembre 2021 la dispersione rilevata come “C” nonostante dal rapporto di classificazione della dispersione non risulti essere stata previamente rilevata l'assenza di gas in un foro ubicato a 4 m dal fabbricato; inoltre, nel modulo di pronto intervento, redatto a seguito di un'ulteriore chiamata del 13 settembre 2021 per segnalare nuovamente la medesima dispersione, l'operatore non ha registrato alcuna classificazione della dispersione (nota del 5 giugno 2023 e allegati 9.2.4 e 9.2.2 alla medesima nota); inoltre, con riferimento alla pratica n. 22040922 sarebbe emerso che: gli operatori intervenuti sul luogo di una

segnalazione di dispersione non hanno provveduto a classificare correttamente la stessa avendola classificata sia come A1 che come A2; inoltre, successivamente in data 22 luglio 2022, il responsabile di pronto intervento aveva provveduto a riclassificare la medesima dispersione come “C” nonostante dal rapporto di classificazione della dispersione non risulti essere stata previamente rilevata l’assenza di gas in un foro ubicato a 4 m dal fabbricato (nota del 5 giugno 2023 e allegati 9.4.1 e 9.4.2 alla medesima nota); con riferimento alla pratica n. 22045565 sarebbe emerso che nel modulo di pronto intervento del 24 settembre 2022 redatto a seguito di una chiamata per dispersione, l’operatore non ha provveduto alla classificazione della stessa (allegati 9.5.1 e 9.5.2 alla nota del 5 giugno 2023); con riferimento alla pratiche n. 22020592 e 22020596, sarebbe emerso che la Società in data 30 marzo 2022 (alle ore 16.20) ha riclassificato come “A2” una dispersione rilevata in seguito ad una chiamata di pronto intervento inizialmente classificata come “A1” in data 29 marzo 2022 (alle ore 9,56) senza tuttavia intervenire entro le prescritte 24 ore, come si evince dal modulo di riclassificazione delle dispersioni redatto oltre il tempo predetto dall’addetto recatosi sul luogo della segnalazione; inoltre, in merito alla citata seconda segnalazione del 30 marzo 2022, la società non sarebbe stata in grado di produrre il relativo modulo di pronto intervento e quindi non sarebbe riuscita a dimostrare di aver inviato il personale incaricato sul luogo della segnalazione (con possibile violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera e) della RQDG 20/25) (nota del 30 marzo 2023 e allegati 9.7.1 e 9.7.3 alla nota del 5 giugno 2023); infine, con riferimento alla pratica n. 22042114, sarebbe emerso che nel modulo di pronto intervento del 25 agosto, redatto a seguito di una chiamata per dispersione, l’operatore non ha provveduto alla classificazione della stessa (nota del 30 marzo 2023 e allegato 9.8.1 alla nota del 5 giugno 2023);

- vi. in violazione dell’articolo 15, comma 1, lettera d) della RQDG 20/25 la società, ha registrato una chiamata di pronto intervento non riportando i dati identificativi corretti del chiamante (pratica n. 22051387, allegato 9.6.1 della nota del 5 giugno 2023 e allegato 9.9 della nota del 18 settembre 2023).

RITENUTO CHE:

- gli elementi acquisiti costituiscano presupposto per l’avvio di un procedimento sanzionatorio, ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera c) della legge 481/95, nei confronti di S.I.DI.GAS;
- sia opportuno invitare S.I.DI.GAS ad adempiere, nelle more del procedimento, agli obblighi oggetto della contestazione di cui al punto *sub iii.*, rappresentando che tali adempimenti, debitamente documentati, costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell’eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell’Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;

- in considerazione della connessione soggettiva e oggettiva (per la natura delle violazioni contestate), risulta opportuno riunire, anche per ragioni di economia procedimentale e di completezza istruttoria, il procedimento avviato con la determinazione DSAI/6/2023/gas con il procedimento avviato con la presente determinazione;
- la riunione dei citati procedimenti rende necessario ai sensi dell'articolo 4bis, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, al fine di una valutazione congiunta di tutte le violazioni contestate nelle articolate istruttorie, prorogare il termine di durata dell'istruttoria del procedimento avviato con la citata determinazione DSAI/6/2023/gas, la cui scadenza sarebbe stata il prossimo 5 ottobre 2023, di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento e, conseguentemente, prorogare il termine per l'adozione del provvedimento finale del medesimo procedimento di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento.

DETERMINA

1. di avviare un procedimento nei confronti di S.I.DI.GAS – Società Irpina Distribuzione Gas S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, di violazioni in materia di sicurezza del servizio di distribuzione del gas naturale e per l'adozione del relativo provvedimento sanzionatorio, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge 481/95;
2. di riunire il presente procedimento con quello avviato con determinazione DSAI/6/2023/gas;
3. di invitare S.I.DI.GAS ad adempiere agli obblighi oggetto della contestazione di cui al precedente punto *sub iii.*, rappresentando che tali adempimenti costituiranno elemento di valutazione ai fini della determinazione del *quantum* dell'eventuale misura sanzionatoria, ai sensi del Titolo V dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com;
4. di designare, ai sensi dell'articolo 7 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com e degli articoli 13, comma 3, lettera b) e 16, comma 2, lettera b) dell'Allegato A alla deliberazione 201/2023/A quale responsabile del procedimento l'avv. Luciano Moccia, nella sua qualità di Responsabile dell'Unità Violazioni della Regolazione Servizi Ambientali e Infrastrutture Energetiche della Direzione Sanzioni e Impegni;
5. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
6. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento

- finale è di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
7. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4bis, comma 5, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria del procedimento avviato con la determinazione DSAI/6/2023/gas è prorogato di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento e, conseguentemente, che il termine per l'adozione del provvedimento finale del medesimo procedimento è prorogato di 220 (duecentoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
 8. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo protocollo@pec.arera.it all'attenzione del Responsabile del procedimento e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
 9. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare al Responsabile del procedimento richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 8;
 10. di comunicare il presente provvedimento a S.I.DI.GAS - Società Irpina Distribuzione Gas S.p.a. (P.IVA 00573180643) all'indirizzo PEC amministrazione@cert.sidigas.it, nonché ai Commissari Giudiziali, Avv. Massimo Gargano e Dott. Salvatore Varriale, all'indirizzo PEC cp33_1_23tribav@pec.it e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità www.arera.it.

Milano, 26 settembre 2023

Il Direttore
avv. Michele Passaro